COMUNE DI VOTTIGNASCO

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Decorrenza 1° gennaio2008

TITOLO I
NORME GENERALI

Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale per il territorio di Vottignasco.

2. il servizio di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare nel territorio del Comune di Vottignasco, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione che interessa in genere la cultura agraria e forestale.

3. Con il presente regolamento sono disciplinate le seguenti materie:
 a) Norme relative al pascolo e alla conduzione del bestiame;
 b) Norme relative alla caccia e alla pesca;
 c) Norme relative ai canali e alle acque;
 d) Norme relative alle strade, distanze alberi, serre;
 e) Norme relative alle piante, distruzione degli insetti nocivi in agricoltura;
 f) Norme relative alla malattia del bestiame;
 g) Norme relative alle stalle, concimaie e scarichi;
 h) Norme relative al pubblico decoro,
 i) Norme relative allo smaltimento dei liquami;
 j) Norme relative allo smaltimento dei rifiuti;
 k) Norme transitorie finali.

Articolo 2 – SCOPI DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire nel territorio comunale, la coltura agraria nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo dell'agricoltura e la tutela dell'ambiente.

Articolo 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento opera su tutto il territorio comunale.

2. Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi e dei regolamenti, statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.

3. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati in circostanze straordinarie, dal Sindaco o dagli Agenti di Polizia Municipale nonché dagli Uffici ed Agenti di Polizia Giudiziaria a norma delle disposizioni vigenti.

Articolo 4 – INCARICATI DELLA VIGILANZA

1. Il Servizio di Polizia Rurale fa capo al Sindaco che lo dirige a mezzo dei funzionari dell'Ufficio di Polizia Municipale, e viene effettuato dagli Agenti Municipali, e dagli altri agenti e funzionari di polizia Giudiziaria di cui all'art.57 del Codice di Procedura Penale.

2. Il Sindaco può emanare ordinanze in materia le quali, ai sensi delle disposizioni vigenti, debbono contenere, oltre all'indicazione delle persone a cui sono indirizzate l'oggetto per le quali sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, i riferimenti normativi o regolamentari e le sanzioni a carico degli inadempienti.

Articolo 5 – OPERAZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

1. Nel procedere alle operazioni di Polizia Giudiziaria, gli Agenti e i Funzionari devono sempre osservare le vigenti norme del Codice di Procedura Penale.

2. Gli Agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti del reato, gli strumenti che servirono a commetterlo e tutto quanto può costituire prova di reato. Gli oggetti sequestrati devono essere consegnati al Funzionario responsabile della custodia.

TITOLO II
NORME RELATIVE AL PASCOLO E ALLA CONDUZIONE DEL BESTIAME

Articolo 6 – NORME GENERALI

1. Per l'esercizio del pascolo, nei terreni ad esso destinati, debbono osservarsi le norme contenute dalle vigenti prescrizioni di massima e di Polizia Forestale. E' sempre comunque vietato lasciare pascolare il bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade

Sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 – Oblazione in via breve € 100,00

Articolo 7 – CONDUZIONE DEL BESTIAME AL PASCOLO

1. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi e molestie ai passanti.

Sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 – Oblazione in via breve € 100,00

Articolo 8 – PASCOLO DEL BESTIAME SUI TERRENI DEMANIALI E FONDI PRIVATI

1. Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali, statali, provinciali e comunali, occorrerà il preventivo permesso degli organi preposti ed il previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste.

2. Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati occorrerà avere il preventivo consenso del proprietario.

Sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 – Oblazione in via breve € 100,00

Articolo 9 – CARICO E SCARICO DI BESTIAME

1. E' vietato il carico e lo scarico di bestiame da autocarri come pure il trasferimento di animali sulle piazze e strade pubbliche sia di giorno sia durante le ore notturne.

Sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 – Oblazione in via breve € 100,00

Articolo 10 – PASCOLO NOTTURNO

1. Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e o tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

Sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 – Oblazione in via breve € 100,00

Articolo 11 – TRANSITO DEL BESTIAME (Bovini, Equini, Ovini)

1.Coloro che debbono attraversare il territorio con il bestiame non potranno per nessun motivo deviare dalla strada più breve, ne soffermarsi all'aperto, ne lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali.

2. Per la circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi, trova applicazione l'art. 184 del nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

3. Ferme restando le norme del Codice della Strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione di animali, nell'attraversare le strade dell'abitato i conduttori di mandrie e di bestiame di qualunque specie dovranno avere cura di

impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possono derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade.

4. I conducenti e proprietari degli animali devono provvedere alla pulizia delle strade sporcate durante il transito da escrementi.

Sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 – Oblazione in via breve € 100,00

Art. 12 – CUSTODIA DEI CANI

1. I cani a guardia degli edifici rurali, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi ma assicurati da idonea catena o da recinto.

2. I cani non condotti al guinzaglio, quando si trovano nelle vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico, devono essere muniti di idonea museruola.

3. I proprietari devono provvedere alla pulizia degli escrementi eventualmente lasciati nei luoghi pubblici.

Sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 – Oblazione in via breve € 100,00

Art. 13 - INSEDIAMENTO DI ARNIE DI API

Per l'insediamento di arnie di api dovranno osservarsi le seguenti distanze:

1) Dalle abitazioni comprese nella perimetrazione del centro abitato m. 80 (ottanta).
2) Dalle case sparse o agricole, dalle strade comunali, dalle strade provinciali e dagli appezzamenti di terreno confinanti m.40 (quaranta).

Sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 – Oblazione in via breve € 100,00

TITOLO III
NORME RELATIVE ALLA CACCIA E ALLA PESCA

Articolo 14 – ESERCIZIO DI CACCIA E PESCA

1. L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.

2. Non è consentito cacciare o pescare senza la licenza prescritta.

3. Valgono, oltre le norme emanate con legge e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale e le relative sanzioni.

TITOLO IV
NORME RELATIVE AI CANALI E ALLE ACQUE

Articolo 15 – INTEGRITA' DEGLI ALVEI

1. Con riferimento al T.U. 25/7/2004, n. 523 cap.VII sulla polizia delle acque senza l'autorizzazione delle competenti autorità è vietata apportare qualsiasi variazione, innovazione o ingombro dell'alveo delle acque, in modo da alterarne il libero deflusso.

Sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 –Oblazione in via breve € 200,00

Articolo 16 – RISPETTO DELLE ACQUE PUBBLICHE

1. E' vietato danneggiare o sporcare, in qualsiasi modo, con sostanze inquinanti e non, le acque delle sorgenti e delle condutture pubbliche o private.
2. E' oltremodo vietato gettare nei tombini di scarico, sia pubblici e sia privati, materiali solidi putridi o sostanze inquinanti.
In materia deve, comunque, essere rispettato quanto indicato da legge o da regolamenti specifici.

Sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 –Oblazione in via breve € 200,00

Articolo 17 – LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE

1. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

2. Sono vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, nonché l'esecuzione di qualunque opera che rechi danno ai terreni vicini o alle strade.

Sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 –Oblazione in via breve € 200,00

Articolo 18 – SPURGO DEI CANALI E DEI FOSSI

1. I proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati sono obbligati a fare in modo che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà con termini e delle eventuali vie contigue.

2. I fossi delle strade comunali e rurali devono essere spurgati a cura e a spese dei frontisti consortisti e proprietari limitrofi, almeno una volta all'anno e, se del caso e dietro richiesta del Sindaco più volte.

3. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario, o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 –Oblazione in via breve € 200,00

Articolo 19 – SCAVO DI FOSSI E CANALI

1. Per lo scavo di fossi e di canali permanenti ed eventuali solchi di aratura presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso, canale o solco stesso. Tale distanza viene misurata dal punto di inizio della scarpata del fosso o del canale oppure dalla base dell'opera di sostegno. Se il confine si trova in un fosso comune o in una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo esteriore della via.

Sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 –Oblazione in via breve € 200,00

TITOLO V
NORME RELATIVE ALLE STRADE – DISTANZE ALBERI – SERRE

Articolo 20 – PULIZIA STRADE

1. Chiunque transitando su strade comunali o interpoderali deposita terra, letame, ghiaia, detriti, liquame o qualsiasi perdita di prodotti o derrate agricole, deve provvedere al recupero immediato di tali prodotti o materiali ed alla pulizia della strada.

Sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 – Oblazione in via breve € 100,00

Articolo 21 – OBBLIGHI PER I FRONTISTI DI STRADE

1. E' proibito deporre, gettare o dare cause che provochino la caduta, sulle strade comunali e vicinali o comunque soggette a pubblico transito, di pietre o altri materiali.

2. I proprietari confinanti e i conduttori dei fondi sono tenuti a rimuovere dalle predette strade, per tutto il tratto scorrente lungo la loro proprietà, o nel fondo loro affittato o comunque goduto, a qualsiasi titolo, le pietre e i materiali di cui sopra, come pure a conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette laterali alle strade.

Sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 – Oblazione in via breve € 100,00

Articolo 22 - ABBATTIMENTO DI PIANTE LUNGO LE STRADE

1. Ricorrendo la necessità di abbattere pinte o alberi situati in prossimità del ciglio stradale è proibito rovesciarli dal lato della via a meno che l'albero possa rimanere, cadendo, al di là del fosso laterale della strada.

2. In caso di accertata necessità, può essere richiesto l'intervento della Polizia Municipale per problematiche inerenti la viabilità e per la salvaguardia della sicurezza e della incolumità delle persone.

TITOLO VI

NORME RELATIVE ALLA SALVAGUARDIA DELLE PIANTE DA MALATTIE E DA PARASSITI

Articolo 23 – NORME GENERALI E RIFERIMENTI ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capo, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari disciplinanti la materia, e precisamente:

a) T.U. delle leggi sanitarie 27/07/1984, n. 1265;
b) Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R 8/02/1954, n. 320;
c) D.Legge n. 508 del 1992;
d) L. 23/12/1978, n. 833 e s.m.i.

Articolo 24 – DIFESA CONTRO LE MALATTIA DELLE PIANTE

1. Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:

a) Nell'evenienza di comparsa di criptogame, parassiti delle piante, insetti o altri animali nocivi nell'agricoltura, il Sindaco, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con l'Osservatorio Fitopatologico competente sul territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18.06.1931, n. 987, contenente la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni.
b) Salve le disposizioni dettate dalla predetta legge 18.06.1931, n. 987, e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12.10.1933, n. 1700, e modificate con R.D. 02.12.1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare al Sindaco, al competente ufficio provinciale per l'agricoltura o all'Osservatorio Fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, criptogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusi o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero allo scopo indicati.
c) Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parte di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio.

Sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 – Oblazione in via breve € 100,00

Articolo 25 – DIVIETO DI VENDITA DELLE PIANTE E DELLE SEMENTI

1. E' vietato il commercio ambulante delle piante, di parti di piante o sementi destinate alla coltivazione esposte all'infestazione di malattie diffusibili.

2. E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall' Osservatorio di Fitopatologia competente per territorio.

Sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 – Oblazione in via breve € 100,00

Articolo 26 – SOSTANZE VENEFICHE E LOTTA BIOLOGICA

1. E' fatto obbligo a chi sparge sostanze venefiche (esche avvelenate), o irrora impianti boschivi o da frutto con sostanze che possono recare danno alle persone o agli animali domestici di darne tempestivo avviso scritto (almeno 48 ore prima) e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo per tutto il periodo di efficacia di esse, tabelle ben visibili con la scritta: " CAMPO O PRATO CON ESCHE O SOSTANZE VELENOSE".

2. Nel caso in cui l'uso delle sostanze indicate nel comma precedente provochi la morte di animali, è fatto obbligo di provvedere alla rimozione e/o all'interramento delle carcasse.

Sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 – Oblazione in via breve € 100,00

Art. 27 DISTANZE, IMPIANTAMENTO ALBERI E SIEPI

Per l'impianto di alberi o piante dovranno osservarsi le seguenti distanze dal confine del vicino, salvo diverso accordo tra i confinanti interessati:

A) PIANTE DI ALTO FUSTO (sono considerate tali le piante il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge in età adulta, ad altezza di oltre m. 3 (tre) dal piano campagna).

1) Impianto a filare unico o a bosco: m.15 (quindici)
2) Dalle costruzioni uso abitazione o stalle per animali: m. 25 (venticinque) non limitabili in nessun caso.
3) Non è consentito l'impianto di alti fusti lungo le rive dei fossi o canali, ma solamente di piante capitozze (salici etc.)
4) Nel caso siano esistenti piante di alto fusto – giunte a maturazione – non potranno più essere reimpiantate.

B) PIANTE DI BASSO FUSTO (sono considerate tali le piante il cui fusto non supera m. 3 (tre).

1) Se sono insediate sulle rive di fossi permanenti m. 0,30 (centimetri trenta) dalla scarpate del fosso.
2) Se non vi sono fossi m. 3 (tre) dal confine in ogni caso.
3) Se sul confine esiste muretto di proprietà o comune non sono necessarie distanze purché non superino l'altezza del muro.

C) ARBUSTI, SIEPI E VITI

1) Se sono insediate sulle rive di fossi permanenti m. 0,30 (centimetri trenta) dalla scarpate del fosso.
2) Se non esiste il fosso m.1 (uno) in ogni caso.

L'altezza di dette siepi non deve superare m. 1,50 (uno virgola cinquanta).
La distanza deve però essere di m.3 (tre) per siepi di ontano, castagno, robinia, o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo.
Le distanze suddette si misurano dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell'albero all'atto dell'impianto o dalla linea stessa al luogo dove è avvenuta la semina.
I proprietari dei fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle siepi o piante che si protendono oltre il confine di proprietà.

D) PIANTE ORNAMENTALI

Per le piante ornamentali, da giardino e poste nei cortili, di alto o di basso fusto, valgono le norme previste dal Codice Civile.

Sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 –Oblazione in via breve € 200,00

Art. 28 – NORME PER IMPIANTI ESISTENTI

1.Per gli impianti già in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento se ne consentirà la maturazione nello stato di fatto.

2.Per impianti attualmente insediati lungo la banchina di strade comunali e non in regola con le distanze stabilite dal presente regolamento, il Sindaco potrà ordinarne l'abbattimento sentito il parere del Corpo Forestale dello Stato dopo sopralluogo, non appena le piante saranno giunte a maturazione.

3.Avranno diritto, in simile caso, di usare la medesima procedura anche privati cittadini previa idonea richiesta scritta al Sindaco. Eventuali spese saranno a carico del proprietario dell'impianto.
4.Successivi piantamenti o reimpianti dovranno rispettare i dettami della nuova normativa.

5.I proprietari di impianti esistenti non potranno lasciar crescere nuovi virgulti nel piantamento in atto se non in regola con le distanze previste dal presente regolamento.

Art. 29 – DISTANZE DI SICUREZZA DALLE STRADE

1.Gli impianti di alberi che si trovano in prossimità e corrispondenza di curve di strade provinciali, comunali, vicinali o di uso pubblico, sia che si tratti di boschi o di singole pinte, come pure i campi di mais, dovranno essere arretrati, per motivi di sicurezza e salute pubblica, rispetto al ciglio della banchina stradale, di almeno m. 3 (tre) per una lunghezza corrispondente alla perpendicolare tracciata sul piede della distanza dei tre metri stessi.

Sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 –Oblazione in via breve € 200,00

Art. 30 – COSTRUZIONE DI SERRE FISSE E MOBILI

Per la costruzione di serre fisse o mobili, sono da rispettare le seguenti prescrizioni:

A) SERRE FISSE (sono considerate tali le serre costruite con intelaiatura in ferro, alluminio, metallo zincato o altro, fissato al terreno su fondamenta in pietra, mattoni o getto di calcestruzzo sporgente o no dal piano campagna).
Distanza dal confine del vicino: m. 3,00 (tre)
Tali costruzioni non possono avere altezza massima, misurata all'esterno, superiore a m. 8,00 (otto).

B) SERRE MOBILI O "A TUNNEL" (sono considerate tali le serre costruite con stanghe metalliche, plastiche o lignee infisse direttamente nel terreno senza l'uso di alcun tipo di ancoraggio permanente, ricoperte con teli di materiale sintetico trasparente).
Distanza dal confine del vicino: m. 1 (uno)
Tali serre non possono avere altezza massima, misurata all'esterno, superiore a m. 4,5 (quattrovirgolacinque).

Sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 – Oblazione in via breve € 100,00

TITOLO VII
NORME RELATIVE ALLE MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 31 – OBBLIGO DI DENUNCIA

1. I proprietari o detentori di animali a qualunque titolo sono obbligati a denunciare all'Autorità Comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria 8/02/1954, n. 320 e nella circolare n. 55 in data 5/06/1954 dell'Alto Commissario per l'Igiene e la Sanità.

Sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 – Oblazione in via breve € 100,00

Art. 32 – ISOLAMENTO PER MALATTIE CONTAGIOSE

1. Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità Sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento.

2. I proprietari e i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

Sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 – Oblazione in via breve € 100,00

Art. 33 – INTERRAMENTO DI ANIMALI MORTI PER MALATTIE INFETTIVE

1. L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffusive, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria 8/02/1954, n. 320 e del D.Lgs 508/1992, art.3 comma 4.

TITOLO VIII
NORME RELATIVE A LLE CASE COLONICHE, STALLE , CONCIMAIE E SCARICHI

Art. 34 – NORME GENERALI

1. La materia è regolata da specifiche leggi su cui si fa riferimento ed in particolare del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Art. 35 – FABBRICATI E DEFLUSSO DELLE ACQUE PIOVANE

1. Tutte le case e loro attinenze in prossimità delle strade devono essere munite di gronde e relative discese.
L'acqua piovana deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

2. Le case devono essere tenute in costante pulizia. E' vietato lasciare spazzatura o rifiuti in prossimità di abitazioni, come disciplinato dal Regolamento di smaltimento dei rifiuti.

Sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 – Oblazione in via breve € 100,00

Art. 36 - SMALTIMENTO ACQUE DI RIFIUTO RELATIVO ALLE ABITAZIONI

1. Ogni casa deve essere fornita di bagno o latrina che, per mezzo di canne impermeabili, deve sboccare nella Fognatura Comunale o, ove questa non esista, in fosse biologiche, e di qui, in pozzi a tenuta o effettuare lo smaltimento delle acque di rifiuto tramite sistema di subirrigazione o altro previsto dalla vigente normativa in materia (Testo Unico Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265).

2. Le acque bianche dovranno essere convogliate in pozzi di decantazione a tenuta e, di qui, in fosse a tenuta o altro consentito. Detti pozzi o fosse devono essere mantenuti costantemente puliti ed in perfetto funzionamento ed i liquami in essi contenuti devono essere smaltiti mediante spandimento su terreno agricolo o con altri mezzi a norma di legge.

3. In ogni caso lo smaltimento, in qualunque forma avvenga, deve essere autorizzato dal Sindaco previa presentazione di apposita domanda da parte degli interessati e sentito il parere dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente.

Sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 – Oblazione in via breve € 100,00

TITOLO IX
NORME RELATIVE AL PUBBLICO DECORO

Art. 37 – NORME GENERALI

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comunale in generale lo spazio rurale tutto, ed in particolare:

a) Il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato, ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà non recintate in conformità al regolamento edilizio;
b) I giardini pubblici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
c) Gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comunali indicati nelle lettere precedenti.
d) Le facciate di edifici.
e) Il mantenimento del verde nelle recinzioni delle abitazioni del territorio (tagliato in modo decoroso) e il posizionamento dei filtri verdi ove necessario e prescritto da disposizioni particolari, e l'impiantamento di alberature deperite.

Art. 38 – SFALCIO ERBA

1. I proprietari degli spazi non fruibili attinenti alle case, ai fossi ed alle strade. devono tagliare e rimuovere l'erba almeno una volta nel periodo antecedente al 31 luglio di ogni anno. Nel caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale tramite terzi autorizzati provvederà a fare eseguire lo sfalcio addebitando le spese relative a carico del proprietario.

Sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 – Oblazione in via breve € 100,00

TITOLO X
NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI LIQUAMI

Art. 39 – RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Lo spandimento in agricoltura dei liquami provenienti da allevamenti animali, è regolato in base alle seguenti normative:

a) L.R. 26.03.1990, n. 13, disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art.14 L. 10.05.1976, n. 319);
b) Deliberazione G.R. del 30.12.1991, n. 48 – 12028 – prime disposizioni tecniche e procedurali per l'autorizzazione allo smaltimento in agricoltura dei liquami provenienti da allevamenti animali;
c) L.R. 03/07/1996, n. 37 – modifiche alla L.R. 26.03.1990, n. 13 disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione per talune tipologie di scarichi da insediamenti civili equiparati agli esistenti e per gli scarichi delle pubbliche fognature.
d) Ministero per le Politiche Agricole – D.M. 19/04/1999 – approvazione del codice di buona pratica agricola;
e) D.Lgs. 11/05/1999, n. 152 e s.m.i – Disposizioni sulla tutela delle acque da inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva

91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

f) D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
g) Autorità di Bacino del Fiume Po – Deliberazione 31/01/2001 – adozione del progetto del piano stralcio per il controllo dell'Eutrofizzazione (Deliberazione n. 15/2001);
h) Deliberazione C.R. 27/12/2001, n. 217 – 41038 – direttiva CE 97/11. Integrazione degli allegati alla L.R. 14/12/1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione".

Art. 40 – NORME SULLO SPANDIMENTO DEI LIQUAMI

1. Lo spandimento dei liquami in agricoltura è ammesso soltanto nei casi in cui i liquami esplichino un effetto fertilizzante e/o ammendante del terreno, siano contemporaneamente esenti da sostanze tossiche in concentrazione dannosa per le colture e i loro utilizzatori, non arrechino degrado o danno alle acque sotterranee, superficiali, al suolo e alla vegetazione.

2. I terreni - concessi in asservimento ed utilizzati per lo spandimento dei liquami - possono essere tutti quelli ricadenti nel territorio comunale nonché quelli ricadenti in altri comuni, sempre che la loro distanza dal centro aziendale non sia superiore a quella prevista dalle vigenti disposizioni Regionali o Provinciali. La necessità di inserimento – nel piano di spandimento da presentarsi – di eventuali terreni posti a distanze superiori deve essere adeguatamente documentata e accompagnata dal parere del/i Comune/i interessato/i.

3. Lo spandimento dei liquami in agricoltura deve avvenire nel rispetto dei criteri igienico-sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

4. Lo spandimento su e/o nel suolo ed altre forme di impiego agricolo dei liquami devono essere effettuati nelle quantità e nei periodi compatibili con le esigenze delle colture e con la corretta pratica agronomica.

5. In ogni fase dello spandimento deve essere ridotta la formazione degli aereosoli, allo scopo di diminuire i rischi igienico-sanitari.

6. La raccolta e il trasporto dei liquami devono essere eseguiti con mezzi chiusi, atti a pompare i liquami stessi, idonei, ad evitare la dispersione di effluenti liquidi e a minimizzare l'emanazione di odori sgradevoli.

7. Lo spandimento dei liquami può essere effettuato sul terreno mediante distribuzione per iniezione o tempestivo interramento. La scelta del metodo di spandimento liquami è in funzione delle caratteristiche del sito prescelto, del ciclo agronomico e del contenuto di acqua dei reflui.

8. E' consigliabile evitare il diretto contatto dei liquami con le parti aeree della vegetazione, nelle fasi avanzate di sviluppo.

9. lo spandimento deve essere sospeso se l'assorbimento del terreno non è sufficiente ad evitare il ristagno o il deflusso con carattere di ruscellamento.

10. Le aziende suinicole con più di 2000 posti per suini da produzione (oltre 30 Kg) o 1500 posti per scrofe, devono presentare alla Provincia ed in ogni Comune ove insistono i terreni oggetto di utilizzo agronomico dei medesimi un piano di spandimento annuale che contenga i seguenti dati:

 - Calendarizzazione di massima degli spandimenti;
 - Modalità di spandimento;
 - Tipo di colture di terreni interessati.

11. E' vietato per le aziende che non sono munite di autorizzazione provinciale effettuare lo spandimento.

Sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 –Oblazione in via breve € 200,00

Art. 41 – NORME SULLA FERTIRRIGAZIONE

1. Se la distribuzione del liquame sul terreno è effettuata mediante la tecnica della fertirrigazione, è assolutamente da evitarsi il trasporto dei liquami e delle relative acque di percolazione al di fuori dell'area interessata dallo spandimento. La miscelazione del liquame con l'acqua irrigua deve avvenire ad una distanza non superiore a m.10 dal terreno da irrigare e deve essere effettuata esclusivamente con carro botte.

La fertirrigazione deve essere controllata in modo da evitare la contaminazione dei terreni non oggetto di spandimento e di corsi d'acqua.

Sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 –Oblazione in via breve € 200,00

Art. 42 – TRASPORTO LIQUAME E LETAMI

1. Il trasporto delle deiezioni deve essere effettuato in modo tale da impedire la dispersione degli effluenti liquidi e minimizzare l'emanazione di odori sgradevoli.

2. Le deiezioni liquide devono essere trasportate con carri botte perfettamente chiusi, conformi al disposto del D.M. 27.09.1982.

3. Il letame deve essere trasportato in mezzi che ne impediscano cadute o perdite lungo il percorso.

Sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 –Oblazione in via breve € 200,00

Art. 43 – DIVIETI E PERIODI DI SPANDIMENTO LIQUAMI

1. E' vietato lo spandimento dei liquami su terreni agricoli nei giorni festivi e durante le festività civili e religiose ed in particolare, nei giorni in cui sono organizzate feste ricorrenti od altre manifestazioni.

2. E' vietato lo spandimento dei liquami su terreni agricoli distanti meno di m. 70 da abitazioni ed aree residenziali, produttive e a spazio pubblico e m. 20 da abitazioni rurali. Nel caso che i liquami vengano immediatamente interrati, si rispetterà la distanza di m. 5 dai confini della proprietà.

3. Lo spandimento dei liquami è vietato:
- Dalle ore 12,00 alle ore 13,30 di tutti i giorni;
- Dalle ore 12,00 alle ore 24,00 dei giorni prefestivi;
- Durante l'intera giornata dei giorni festivi.

4. E' vietato spandere liquami su terreni innevati o con ristagni di acqua gelata.

5. E' vietato spandere liquami in prossimità di strade statali, provinciali, comunali ed appezzamenti di terreni confinanti a una distanza inferiore a m. 5 evitando la contaminazione diretta delle colture in atto.

6. E' vietato spandere liquami in prossimità di corsi d'acqua a una distanza non inferiore a m. 5.

7. E' vietato lo spandimento dei liquami in prossimità di sorgenti e pozzi di captazione di acque ad uso potabile a una distanza non inferiore a quella prevista dalle vigenti disposizioni.

Sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 –Oblazione in via breve € 200,00

Art. 44 – DIVIETI E PERIODI DI SPANDIMENTO LETAME

1.E' vietato lo spandimento di letame su terreni agricoli distanti meno di m. 50 da abitazioni residenziali e m. 20 da abitazioni rurali. Nel caso che il letame venga immediatamente interrato, si rispetterà la distanza di m. 5 dai confini della proprietà.

2. Lo spandimento dei liquami e del letame è vietato:
- Dalle ore 12,00 alle ore 13,30 di tutti i giorni;
- Dalle ore 12,00 alle ore 24,00 dei giorni prefestivi;
- Durante l'intera giornata dei giorni festivi.

Sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 –Oblazione in via breve € 200,00

TITOLO XI
NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Art. 45 – RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Lo smaltimento dei rifiuti è disciplinato dalla parte IV del Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152 "Norma in materia ambientale" e dalla Legge Regionale 24.10.2002, n. 24 "Norme per la gestione dei rifiuti".

Art. 46 – MODALITA' DI CONFERIMENTO

1. I rifiuti solidi urbani devono essere depositati all'interno del cassonetto contenuti in involucri chiusi.
2. I rifiuti della differenziata devono essere conferiti nei soli contenitori ad essi dedicati.
3. Dopo aver depositato i rifiuti chiudere i coperchi dei contenitori.

Sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 –Oblazione in via breve € 200,00

Art. 47 – DIVIETI

1. Non è consentito depositare, anche se in sacchetti sigillati, i rifiuti all'esterno dei cassonetti.

2. E' vietato ai non domiciliati e ai non residenti nel Comune di Vottignasco immettere rifiuti nei contenitori dislocati sul territorio. Potranno essere tollerati conferimenti occasionali (fatti da persone non domiciliate o non residenti) di massimo due sacchetti di piccole dimensioni per evitare lo spargimento dell'immondizia in modo da creare inquinamento e disordine sul territorio.

3. E' vietato immettere nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi ed urbani materiali quali erba, terra, sassi e rami e macerie, provenienti dalla pulitura di prati verdi, giardini, orti, cortili o dalla potatura e sistemazione di piante da frutto od ornamentali e siepi.

4. E' vietato immettere nei cassonetti materiali destinati alla raccolta differenziata.

Sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 –Oblazione in via breve € 200,00

Art. 48 – RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. E' obbligo rispettare la raccolta differenziata (carta, vetro, plastica, pile).

Sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 –Oblazione in via breve € 200,00

Art. 49 – ABBANDONO RIFIUTI

1. E' vietato abbandonare rifiuti sul suolo pubblico di pertinenza del Comune. In caso di inottemperanza l'autore del fatto sarà punito ai sensi del D. Lgs. 152/2006.

Sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 –Oblazione in via breve € 200,00

Art. 50 – LOCALIZZAZIONE DEI CONTENITORI

1. Il posizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata e indifferenziata è disposto dall'Amministrazione Comunale e tiene conto, oltre che dalle esigenze di arredo urbano e di rispetto dell'ambiente, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza e sia da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio.

2. E' vietato spostare i contenitori dalla loro collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto alle operazioni di svuotamento.

Sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 – Oblazione invia breve € 100,00

TITOLO XII
NORME FINALI

Art. 51 – ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, e depositato nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per 15 giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

2. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma.

3. Sono abrogate le norme contenute nel Regolamento di Polizia Rurale precedentemente in vigore.

4. Qualora sopraggiungano disposizione di legge integrative e/o modificative delle norme contenute nel presente Regolamento, il Consiglio Comunale dispone il necessario adeguamento delle norme stesse. Qualora non si sia ancora proceduto all'adeguamento, in caso di contrasto tra le disposizioni regolamentari e quelle avente valore di legge valgono queste ultime.

INDICE GENERALE

Titolo I – Norme generali
- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Scopi del regolamento
- Art. 3 – Ambito di applicazione
- Art. 4 – Incaricati della vigilanza
- Art. 5 – Operazioni di Polizia Giudiziaria

Titolo II – Norme relative al pascolo ed alla conduzione del bestiame.

- Art. 6 – Norme generali
- Art. 7 – Conduzione del bestiame al pascolo
- Art. 8 – Pascolo del bestiame sui terreni demaniali e fondi privati
- Art. 9 – Carico e scarico del bestiame
- Art. 10 – Pascolo notturno
- Art. 11 – Transito del bestiame (bovini, equini, ovini)
- Art. 12 – Custodia dei cani
- Art. 13 – Insediamento di arnie di api

Titolo III – Norme relative alla caccia ed alla pesca
- Art. 14 – Esercizio di caccia e pesca

Titolo IV – Norme relative ai canali ed alle acque
- Art. 15 – Integrità degli alvei
- Art. 16 – Rispetto delle acque pubbliche
- Art. 17 – Libero deflusso delle acque
- Art. 18 – Spurgo dei canale e dei fossi
- Art. 19 – Scavo di fossi e canali

Titolo V – Norme relative alle strade – distanze alberi – serre
- Art. 20 – Pulizia delle strade
- Art. 21 – Obblighi per i frontisti
- Art. 22 – Abbattimento di piante lungo le strade

Titolo VI – Norme relative alla salvaguardia delle piante da malattie e da parassiti
- Art. 23 – Norme generali e riferimenti alle disposizioni normative
- Art. 24 – Difesa contro le malattie delle piante
- Art. 25 – Divieto di vendita delle piante e delle sementi
- Art. 26 – Sostanze venefiche e lotta biologica
- Art. 27 – Distanze impiantamento alberi e serre
- Art. 28 – Norme per impianti esistenti
- Art. 29 – Distanze di sicurezza dalle strade
- Art. 30 – Costruzione di serre fisse e mobili

Titolo VII – Norme relative alle malattie del bestiame
- Art. 31 – Obbligo di denuncia
- Art. 32 – Isolamento per malattie contagiose
- Art. 33 – Interramento di animali morti per malattie infettive

Titolo VIII – Norme relative alle case coloniche, stalle, concimaie e scarichi
- Art. 34 – Norme generali
- Art. 35 – Fabbricati e deflusso delle acque piovane
- Art. 36 – Smaltimento acque di rifiuto relativo alle abitazioni

Titolo IX – Norme relative al pubblico decoro
- Art. 37 – Norme generali
- Art. 38 – Sfalcio dell'erba

Titolo X – Norme relative allo smaltimento dei liquami
- Art. 39 – Riferimenti normativi
- Art. 40 – Norme sullo spandimento dei liquami
- Art. 41 – Norme sulla fertirrigazione
- Art. 42 – Trasporto liquami e letami

Art. 43 – Divieti e periodi di scadimento liquami
Art. 44 – Divieti e periodi di spandimento letame

Titolo XI – Norme relative allo smaltimento dei rifiuti
Art. 45 – Riferimenti normativi
Art. 46 – Modalità di conferimento
Art. 47 – Divieti
Art. 48 – Raccolta differenziata
Art. 49 – Abbandono rifiuti
Art. 50 – Localizzazione dei contenitori

Titolo XII – Norme finali
Art. 51 – Entrata in vigore del presente regolamento